

Codice A1816A

D.D. 18 giugno 2018, n. 1805

LR 45/89. Realizzazione Pista Alpeggi Pianghespie in Comune di Ostana (CN). Richiedente Comune di Ostana (CN).

Preso atto che:

- Il COMUNE DI OSTANA (CN) richiede, con istanza ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 pervenuta in data 19/04/2018 ns. prot. 18478, di effettuare modifiche d'uso del suolo per movimenti terra per realizzazione pista alpeggi in loc. Pianghespie;
- Il COMUNE DI OSTANA intende realizzare in loc. Pianghespie una pista per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali. La pista attraversa, con deboli inclinazioni a quote comprese fra 1840 e 1920 m slm circa, un pendio in ambiente alpino variabilmente orientato con esposizione prevalente verso sud. La pista, in parte già esistente, interferisce con alcune aree di valanga e con l'incisione di un corso d'acqua minore denominato rivo Ruinasso. Assenti frane di origine naturale. Suolo assente o di spessore minimo. Sottosuolo costituito da rocce tipo gneiss e micascisti. Non è stata riscontrata la presenza di acque sotterranee permanenti. È assente il bosco. Sono previste scogliere in massi sui lati a monte ed a valle lungo un tratto di versante a maggiore acclività e per quattro tratti a valle di attraversamenti delle incisioni naturali del pendio, costituenti i canali di scarico temporanei delle valanghe e delle acque superficiali.
- le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;
- in data 11/06/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte del dott. Geol. M. BROVERO che ha redatto il verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, risultato favorevole con prescrizioni;
- a seguito di istruttoria si sono valutati gli elementi inerenti le condizioni di stabilità dei pendii che hanno portato a ritenere autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

VISTO il RDL 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la LR 45/1989;

VISTO l'art. 4 della LR 4/2009;

VISTA la Circolare PGR 03/04/2012, n. 4/AMD;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 227/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, il COMUNE DI OSTANA ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione di una pista per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali in località Pianghespie per una superficie complessiva di m² 9500 e per una volumetria complessiva di m³ 5125 (sommando le quantità di scavo e riporto), sui terreni individuati a catasto foglio 1 mappali 5, 6, 7 - foglio 2 mappali 4 e 7, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sistemi di drenaggio delle acque sotterranee in corrispondenza delle scogliere in massi, cunette longitudinali lato monte della pista, attraversamento delle incisioni costituenti linee di drenaggio mediante guadi (in numero di 4) dotati di sottostanti tombini;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati gli accorgimenti tecnici volti ad evitare movimenti di versante; deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione delle acque superficiali;
5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e sponde di corsi d'acqua;
7. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo nel rispetto delle norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive;
8. per quanto riguarda il materiale di scavo riutilizzato in sito, dovrà essere rispettato l'art. 24 del DPR 120 del 13 giugno 2017 ove viene esplicitato che è verificata la non contaminazione (Allegato 4 del DPR), ovvero mediante caratterizzazione chimico-fisica;
9. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
10. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti, ed in particolare al rispetto delle norme in materia idraulica per l'attraversamento del rivo Ruinasso
11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
12. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
13. deve essere trasmessa a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), la comunicazione di inizio e ultimazione lavori;
14. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. I lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

16. la pista dovrà essere utilizzata unicamente, anche considerato il pericolo valanghe in presenza di innevamento, per finalità agro-silvo-pastorali e nel rispetto delle condizioni poste ai sensi della LR 45/89 art. 2 comma 6

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI